

## **TI\_GERICHTE 11.2006.29 vom 16. März 2007**

TI Tribunale d'appello, 2007-03-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2006.29](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2006.29)

FR: TI\_GERICHTE 11.2006.29 du 16 mars 2007

IT: TI\_GERICHTE 11.2006.29 del 16 marzo 2007

### **Regeste**

Protezione dell'unione coniugale: obbligo di versare contributi di mantenimento che erodono la sostanza del debitore alimentare

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono adottate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). La sentenza del Pretore, appellabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC), è stata intimata nella fattispecie venerdì 3 marzo 2006 ed è stata ritirata dal convenuto il successivo lunedì 6 marzo, come risulta dal timbro postale a tergo della busta prodotta con l'appello. Tempestivo, sotto questo profilo il rimedio giuridico è dunque ricevibile.

#### **E. 2**

Il Segretario assessore ha rammentato anzitutto che fino all'aprile del 2002 AP 1 guadagnava, come giocatore professionista di hockey, fr. 8700.– netti mensili, ma che al termine della carriera agonistica egli ha incontrato oggettive difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro, onde l'impossibilità di continuare a imputargli il reddito conseguito come giocatore. Né un'attività lucrativa può imporsi alla moglie, la quale deve accudire a tre figli, di cui il minore è nato nel 2002. Il Segretario assessore ha quindi accertato il reddito del marito in fr. 4104.20 netti mensili a decor rere dall'aprile del 2005 e il relativo fabbisogno minimo in fr. 2200.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 900.–, premio della cassa malati fr. 200.– stimati). Per quanto riguarda il fabbisogno minimo di AO 1, il primo giudice l'ha calcolato in fr. 2694.40 mensili fino al dicembre del 2005, in fr. 2535.– mensili fino all'aprile del 2006 e in fr. 2265.80 mensili dal maggio 2006 in poi (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, quota di locazione fr. 465.85 fino all'aprile del 2006 e fr. 346.65 dal maggio del 2006 in poi, posteggio fr. 150.– fino all'aprile del 2006, premio della cassa malati fr. 335.–, premio dell'assicurazione malattia complementare fr. 159.40 fino al dicembre del 2005, assicurazione RC privata e della mobilia fr. 51.40, assicurazione dell'automobile fr. 137.85, imposta di circolazione fr. 44.90, onere fiscale fr. 100.–). Per quel che è dei figli, il Segretario assessore ne ha stimato il fabbisogno in denaro al netto degli assegni familiari. Ha valutato così quello mensile di S\_\_\_\_\_ in fr. 1363.65 fino al 12° compleanno, in fr. 1668.65 fino all'aprile del 2006 e in fr. 1485.35 dopo di allora, quello mensile di J\_\_\_\_\_ in fr. 1184.50 fino all'aprile del 2006 e in fr. 1047.– dopo di allora, quello mensile di Je\_\_\_\_\_ in fr. 942.– fino all'aprile 2006 e in fr. 832.– dopo di allora. Accertato che con il proprio margine disponibile di fr. 1904.20 mensili il marito non è in grado di sopperire interamente ai fabbisogni di moglie e figli, il Segretario assessore ha

ritenuto che l'ammanco potesse essere colmato attingendo ai risparmi, come AP 1 aveva accettato di fare al termine della carriera agonistica, nell'aprile del 2002, quando la famiglia era ancora unita ed egli non percepiva più alcuno stipendio. Nelle circostanze descritte il Segretario assessore ha fissato i contributi per moglie e figli a un ammontare pari ai rispettivi fabbisogni, ha confermato la restrizione della facoltà di disporre sull'unico conto ancora in attivo e ha ordinato alla \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ di riversare all'istante fr. 4425.95 a titolo di contributo alimentare per l'aprile del 2006, oltre a fr. 3725.95 mensili dal maggio del 2006 in poi.

### **E. 3**

Il metodo di calcolo preposto alla definizione dei contributi alimentari in una procedura a tutela dell'unione coniugale è già stato illustrato dal Segretario assessore (sentenza impugnata, pag. 3 in basso). Non giova dunque ripetersi, tanto meno ove si consideri che l'appellante non contesta né il calcolo dei redditi né quello dei fabbisogni. Basti ricordare al riguardo che il debitore alimentare ha il diritto di conservare per sé l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii; da ultimo: sentenza 5C.77/2006 del 14 dicembre 2006, consid. 3 con rinvii, destinata a pubblicazione). Correttamente, dunque, il Segretario assessore si è attenuto a tale principio (sentenza impugnata, pag. 4 in alto).

### **E. 4**

Litigiosa è la questione di sapere, nella fattispecie, se e in che misura il mantenimento della famiglia debba essere garantito, in difetto di redditi sufficienti, anche da prelievi sulla sostanza dell'obbligato alimentare. L'appellante si duole che in pendenza di causa i contributi stabiliti dal Segretario assessore hanno ormai azzerato il suo conto presso il \_\_\_\_\_, il quale all'inizio della procedura aveva un saldo di oltre fr. 135 000.–, e che ben presto si esauriranno anche i residui fr. 100 000.– depositati presso la \_\_\_\_\_. A suo parere i contributi fissati nella sentenza impugnata hanno per effetto quello di anticipare in maniera inammissibile la liquidazione del regime matrimoniale e di frustrare in modo irreparabile le aspettative previdenziali a esso correlate. L'appellante afferma di essersi adoperato quanto possibile dopo il termine dell'attività agonistica per reinserirsi nel mondo del lavoro e che l'insufficienza dei mezzi necessari al mantenimento della famiglia non può essergli imputata. Chiede pertanto che i contributi siano ridotti fino a concorrenza della sua disponibilità, ricommisurandoli a fr. 1904.20 mensili dall'aprile del 2006, e che sia revocato il blocco del citato conto bancario. a) Nel caso specifico risulta che all'inizio della causa il convenuto disponeva di una sostanza attorno ai fr. 300 000.– depositata in due istituti bancari (doc. I e M). In pendenza di procedura il Segretario assessore ha ordinato prelievi di fr. 6100.– ogni mese dal conto presso il \_\_\_\_\_ a copertura del fabbisogno di moglie e figli (act. XI: decreto cautelare del 29 dicembre 2004), di modo che gli averi depositati su quel conto (fr. 135 079.49 il 13 aprile 2004: doc. M) si sono esauriti nel settembre del 2005. Dopo di allora il Segretario assessore ha impartito un ordine analogo alla \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ (act. XXIV: decreto cautelare del \_\_\_\_\_).

### **E. 5**

In concreto si evince dagli atti che dopo l'aprile del 2002 (fine della carriera agonistica) il marito non ha più conseguito redditi di rilievo. Già prima della separazione di fatto (avvenuta all'inizio del 2004), invero, la famiglia finanziava quasi interamente il proprio mantenimento attingendo ai noti conti bancari (act. XIV: interrogatorio formale del marito,

pag. 3, risposte n. 6.3 e 8), tant'è che nel 2002 gli averi presso la \_\_\_\_\_ sono diminuiti di fr. 67 123.– (doc. Q e R) in ragione di prelevamenti eseguiti dai coniugi (doc. N, O e P). Ora, per definire i “contributi pecuniari” dovuti da un coniuge all'altro nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC) il giudice si fonda prima di tutto sugli accordi intercorsi esplicitamente o tacitamente fra i coniugi sul riparto dei compiti e le prestazioni in denaro durante la vita in comune, accordi che hanno conferito all'unione una determinata struttura (art. 163 cpv. 2 CC). Tale struttura non dev'essere sovvertita nel quadro di misure a tutela dell'unione coniugale, poiché così facendo si precorrerebbe la sentenza di divorzio. Anzi, proprio per stabilizzare la situazione, se non per salvare il matrimonio, le misure a tutela dell'unione coniugale devono tenere conto del modo in cui era organizzata la vita in comune (DTF 128 III 67 consid. 4a con rimandi). a) Le parti si sono sposate il 27 ottobre 1993 e da allora la moglie si è dedicata per oltre un decennio all'attività di casalinga, mentre il marito provvedeva al mantenimento della famiglia con il guadagno della sua attività di giocatore professionista. Dopo l'aprile del 2002 la moglie ha conservato il proprio ruolo, mentre il mantenimento della famiglia è stato assicurato per l'essenziale – sull'arco di quasi due anni (fino alla separazione di fatto) – con i risparmi accumulati dal marito, oltre che con il guadagno delle di lui attività temporanee. Tale modo di finanziamento è stato confermato anche dopo la separazione di fatto, le parti avendo convenuto davanti al Pretore di sovvenzionare il mantenimento loro e dei figli con prelevamenti dell'ordine di fr. 8000.–/9000.– mensili dal giugno all'ottobre del 2004 (decreti cautelari del 17 maggio e del 18 agosto 2004 nell'inc. DI.2004.221). Né l'appellante pretende che durante la vita in comune l'entità dei prelevamenti fosse inferiore. Anzi, dopo l'aprile del 2002 la creazione di due economie domestiche separate ha verosimilmente comportato maggiori costi (nonostante, in concreto, la riduzione della spesa per l'alloggio e del premio per l'assicurazione malattia complementare). Ciò rende verosimile il motivo per cui il reddito conseguito dal marito, dal 1° aprile 2005, come dipendente del Comune di \_\_\_\_\_ non abbia apparentemente portato grandi benefici al bilancio familiare. b) L'appellante sostiene che i suoi risparmi avevano finalità previdenziali, ma l'assunto non trova attendibile riscontro, tanto meno pensando al fatto che durante la vita in comune i coniugi facevano capo ai conti bancari liberamente. Quanto emerge dagli atti è, almeno a un esame di verosimiglianza, che durante la vita in comune i coniugi avevano deciso concordemente di finanziare il mantenimento della famiglia, nella misura in cui il marito non fosse più riuscito – con la propria attività lucrativa – a garantire entrate sufficienti, per mezzo degli accantonamenti bancari. In simili circostanze non spetta al giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale sovvertire tale assetto dei ruoli. Né l'interessato pretende, per ipotesi, di avere previsto con la moglie una nuova struttura delle mansioni all'interno del matrimonio allorché fosse terminata la propria carriera agonistica. Diverso sarebbe stato il caso qualora l'ammacco nel bilancio familiare fosse dovuto alla separazione di fatto. Nella fattispecie però l'ammacco sussiste fundamentalmente dal 2002. La separazione ha fatto lievitare in certa misura il fabbisogno familiare, ma nulla induce a ritenere che il mantenimento sarebbe stato finanziato in altro modo ove la comunione domestica fosse continuata.

## **E. 6**

L'appellante chiede di computare alla moglie un reddito ipotetico. A parer suo l'istante avrebbe dovuto trovare un'occupazione, almeno a tempo parziale, sin dall'aprile del 2006, facendo ricorso alla propria famiglia per la cura dei figli durante le assenze. Egli si duole altresì che l'istruttoria abbia trascurato ogni accertamento sulla collocabilità di lei e sulle

relative possibilità di guadagno. Così argomentando, il convenuto dimentica tuttavia di avere omesso ogni richiesta di prova a tal fine (act. V: verbale del 2 dicembre 2004). Né egli ha mai preteso, prima d'ora, che la moglie dovesse reinserirsi entro l'aprile del 2006 nel mondo del lavoro. Muovere rimproveri al Segretario assessore in condizioni del genere non è serio, per tacere del fatto che nelle protezioni dell'unione coniugale continua a valere il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, sicché in appello argomenti nuovi non sono nemmeno ammissibili (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c). a) Si volesse – per avventura – da ciò prescindere, rimane il fatto che, come ha rammentato ultimamente questa Camera alla luce della giurisprudenza più recente del Tribunale federale (RtiD II-2005 pag. 705 consid. 4), nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale si può pretendere che un coniuge riprenda o estenda un'attività lucrativa solo a condizione – che non sia possibile attingere all'eccedenza mensile o, almeno provvisoriamente, a sostanza accumulata durante la vita in comune, – che i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino a finanziare due economie domestiche separate nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze e – che la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa da parte del coniuge interessato sia compatibile con la situazione personale di lui (età, stato di salute, formazione professionale e così via), come pure con la situazione del mercato del lavoro. Le tre condizioni sono cumulative (DTF 130 III 541 consid. 3.2 con riferimenti). E nella fattispecie difetta già la prima, poiché in concreto è possibile – almeno per adesso – finanziare nella misura del necessario il fabbisogno di moglie e figli facendo capo a denaro accantonato durante la vita in comune. b) Per di più, al momento in cui il Segretario assessore ha statuito, all'istante erano affidati tre figli di 4, 6 e 11 anni. E di regola un coniuge con figli può essere tenuto a cominciare – o a recuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio cadetto a lui affidato ha raggiunto i

#### **E. 10**

anni di età, mentre un'attività a tempo pieno può essergli imposta al momento in cui tale figlio ha compiuto i 16 anni (DTF 110 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91). Simile orientamento di giurisprudenza non è stato modificato dal nuovo diritto del divorzio ed è stato ribadito anche nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale (sentenza del Tribunale federale 5P.12/2004 del 1° aprile 2004, consid. 2.3 con richiamo alla sentenza 5C.48/2001 consid. 4b; Schwenzer, op. cit., n. 59 ad art. 125 CC con rinvii). In concreto Je \_\_\_\_\_ è nata nel gennaio del 2002, di modo che non si ravvisano presupposti perché la moglie abbia a cominciare un'attività lucrativa, né l'appellante può pretendere che la famiglia di lei abbia a prestare ausilio per la cura dei figli. c) Non si vuole disconoscere che entro un anno circa i fondi ancora depositati sul noto conto presso la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ saranno esauriti e che da quel momento i fabbisogni della moglie e dei figli rimarranno parzialmente scoperti, l'attuale guadagno del marito non risultando suscettibile di evolvere al punto da poter finanziare appieno il mantenimento della famiglia. L'istante dovrà industriarsi allora, forzatamente, per conciliare la cura dei figli con il recupero della propria indipendenza economica. È nel suo stesso interesse, di conseguenza, prepararsi fin d'ora a tale mutamento e attivarsi alla ricerca di una soluzione che le consenta di esercitare un lavoro durante le ore in cui i ragazzi frequentano la scuola. Fino a quel momento, in ogni modo, non sussistono le premesse perché le sia imputato un reddito virtuale da attività lucrativa, come chiede il convenuto. Anche su questo punto l'appello manca perciò di consistenza. 7. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili all'istante, che si è limitata a riscontrare l'appello con una lettera di poche righe, la quale non le ha

verosimilmente cagionato spese apprezzabili. 8. Per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera la soglia dei fr. 30 000.– ove si capitalizzi la riduzione (litigiosa in appello) di fr. 3725.95 mensili dall'aprile del 2006 sui contributi alimentari dovuti dal convenuto in virtù della sentenza impugnata, fermo restando che i contributi in favore dei figli si estingueranno alla maggiore età, mentre in difetto di scadenze prevedibili quello per la moglie va – nel dubbio – calcolato a vita. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 350.– b) spese fr. 50.– fr. 400.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: – , ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente

La segretaria Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.